

	REPERTORIO N. 46.456	RACCOLTA N. 12.340	
	VERBALE DI ASSEMBLEA		Registrato a: Pavia
	REPUBBLICA ITALIANA		il 27/05/2019 n. 7901 Serie 1T
	L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di mag-		Pagati euro Modello Unico
	gio.		
	15.05.2019		
	Alle ore undici e minuti quindici.		
	In Vigevano, via Gian Giacomo Trivulzio n. 37.		
	Avanti a me LUISA CELLERINO Notaio in Vigevano, iscritto pres-		
	so il Collegio Notarile del Distretto di Pavia, Vigevano e Vo-		
	ghera è presente		
	Mons. ENZO CACCIABUE , nato a Rosasco il 6 giugno 1932, resi-		
	dente a Vigevano, via Scapardini n. 2, codice fiscale CCC NZE		
	32H06 H559J;		
	della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi ri-		
	chiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea		
	straordinaria dell'Associazione:		
	CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE -		
	con sede in Vigevano, Via Del Carmine n. 12, codice fiscale		
	94011270181, iscritta al Registro generale regionale del		
	volontariato al n.217.		
	Detto comparente, Presidente della citata associazione, assume		
	la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e dà atto:		
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per		
	oggi, a quest'ora ed in questo luogo;		

	- che sono presenti nove degli attuali tredici associati:	
	Mons. Pier Luigi Gusmitta, Don Renato Passoni, Don Moreno Lo-	
	catelli, Nicla Spezzati, Roberto Garone, Cesare Cusaro, Don	
	Roberto Signorelli, Maria Luisa Portaluppi ed egli comparente;	
	- che del Consiglio Direttivo sono presenti egli comparente e	
	i consiglieri Don RENATO PASSONI , nato a Gorgonzola il 12	
	aprile 1970, codice fiscale PSS RNT 70D12 E094M, CESARE CUSARO	
	nato a Cerano il 3 maggio 1956, codice fiscale CRS CSR 56E03	
	C483T, ROBERTO GARONE , nato a Vercelli il 31 luglio 1975, co-	
	dice fiscale GRN RRT 75L31 L750D.	
	Accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichia-	
	ra quindi la presente assemblea validamente costituita ed atta	
	a deliberare sul seguente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) Modifica del vigente statuto sociale per adeguamento alle	
	disposizioni di cui al D. Lgs.117/2017.	
	Iniziando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno	
	il Presidente illustra i motivi che consigliano la modifica	
	del vigente statuto sociale per adeguamento alle disposizioni	
	di cui al D. Lgs.117/2017. Viene quindi data lettura del nuovo	
	testo di statuto, che, sottoscritto dal comparente e da me No-	
	taio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" .	
	L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità	
	DELIBERA	
	1) Di approvare il nuovo testo di statuto, allegato al presen-	

	te verbale sotto la lettera "A", sotto la condizione sospensi-	
	va della valida iscrizione dell'ente nel Registro Unico nazio-	
	nale del Terzo Settore.	
	2) Di delegare alla presentazione della documentazione neces-	
	saria via p.e.c., alla Regione Lombardia, il Notaio rogante,	
	presso il cui studio in Vigevano, Via Gian Giacomo Trivulzio	
	n.37, a tale specifico fine, l'associazione elegge domicilio.	
	3) Viene delegato il comparente a compiere quanto necessario	
	per dare esecuzione alla presente deliberazione e ad apportare	
	all'allegato statuto eventuali modifiche.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la	
	parola la presente assemblea viene sciolta essendo le ore do-	
	dici e dieci minuti.	
	Spese, imposte e tasse a carico della società. Il presente at-	
	to è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ex	
	art 82 commi 3 e 5 del DLGS 3 luglio 2017 n.117.	
		Io
	Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva con	
	me sottoscrivendosi, dispensandomi dalla lettura di quanto al-	
	legato, alle ore dodici e minuti trentacinque	
	Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me completato	
	in tre facciate e sin qui della quarta di un foglio.	
	Firmato: ENZO CACCIABUE	
	LUISA CELLERINO Notaio	

Allegato "A"

di Rep. 46.456/12.340

STATUTO

Art.1) Denominazione

E' costituita un'Associazione denominata:

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE -

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Art. 2) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di **Vigevano**.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di prestazioni socio-sanitarie, mediante l'organizzazione di consultori familiari, coordinando e utilizzando la competenza specialistica di professionisti. Il servizio più specificamente consultoriale prevede l'intervento integrato del consulente familiare e degli altri specialisti (ginecologo, psicologo, assistente sociale, avvocato, sacerdote, pedagogista eccetera), facilitato e reso più efficace dal lavoro di equipe.

L'associazione ha altresì lo scopo di fornire supporto per l'approfondimento, la chiarificazione e la risoluzione di tut-

ti i temi e di problemi della coppia, della famiglia, del matrimonio, della sessualità e dell'educazione dei figli, alla luce del messaggio cristiano, secondo le direttive della Chiesa, elaborate e vissute dalla comunità cristiana e rappresenta la concreta attuazione dell'impiego pastorale dei sacerdoti firmatari e aderenti dell'importante e delicato settore secondo le direttive diocesane.

L'associazione non avrà il potere di risolvere miracolisticamente i casi drammatici, ma avrà nella comunità di base un promotore/interlocutore non anonimo ma personale, con il quale possono collaborare, rivedere e maturare i problemi che la famiglia oggi vive e sarà un aiuto affinché li affronti e non li subisca.

L'associazione è associata alla Federazione Lombarda dei centri di assistenza alla famiglia e richiederà i riconoscimenti pubblici che l'assemblea riterrà opportuni per il miglior svolgimento dei suoi compiti.

L'attività dell'associazione si esprime in:

- assistenza psicologica e sociale alla famiglia, al singolo e alla coppia in ordine ai problemi educativi, morali, religiosi e dei rapporti interpersonali, con particolari riferimenti alla dinamica coniugale. Si dovranno anche affrontare i problemi dei minori, in relazione a situazioni di difficoltà psicologiche e di adattamento e di problemi degli anziani, in ordine al loro inserimento armonico nel contesto familiare;

- educazione sessuale che miri alla formazione integrale della personalità, intesa non semplicemente come informazione genitale, ma come sviluppo e maturazione della persona; a tal fine, l'associazione collabora con le strutture scolastiche istituendo corsi per insegnanti e genitori e parteciperà, se richiesto, ai corsi che verranno realizzati nei plessi scolastici e provvede alla diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità e delle informazioni riguardanti tutti i metodi utilizzabili per responsabilizzare e promuovere la gravidanza, informando sulla efficacia degli stessi, sulle complicanze e sui riflessi di ordine sanitario, psicologico e morale. Si dovrà favorire la diffusione delle conoscenze atte a prevenire gli stati morbosi;

- consulenza ai singoli, alla coppia e alla famiglia per un aiuto nella scelta dei metodi naturali per la regolazione della fertilità.

L'associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4) Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

È possibile ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea nei confronti di coloro i quali abbiano violato gli obblighi e doveri stabiliti

dallo statuto e/o tenuto comportamenti contrari ai principi dello statuto.

Art.5) Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecitato, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 6) Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indi-

retto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese ef-

fettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti

dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare

i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario

è associato o tramite il quale svolge la propria attività vo-

lontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortu-

ni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i ter-

zi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i

volontari che svolgono la loro attività in modo non occasiona-

le.

Art. 7) Organi sociali, gratuità e durata

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, se nominato;

e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8) Assemblea

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che proce-

dono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente per-

venuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti).

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad

un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 C.C.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3

(tre) esercizi, fino all'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo

a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio

l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente designa il direttore come colui che cura i rapporti del consultorio con i parroci e le istituzioni della Chiesa.

È impegnato, in collaborazione con il direttore, a mantenere l'attività e l'immagine dell'associazione fedele alle indicazioni della chiesa e ai principi che ne hanno ispirato la costituzione.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,

il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nel caso questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente, propone al consiglio direttivo i consulenti, dà esecuzione alle delibere dell'assemblea, si occupa della gestione ordinaria del consultorio, mantenendone costantemente informato il Presidente.

Art.11) Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea fra le persone fisiche associate e resta in carica per tre anni. I membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli aderenti, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli aderenti e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Art. 12) Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi consentiti dalla legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e

di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art.15) Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 16) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità

istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.17) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite nella delibera

assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art.18) Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: ENZO CACCIABUE

LUISA CELLERINO Notaio